

Autorizzazione al trasferimento di dati personali verso la Svizzera - 17 ottobre 2001 (*)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto l'art. 25, paragrafi nn. 1 e 2, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto il paragrafo 6 del medesimo art. 25 secondo il quale la Commissione europea può constatare che un Paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato ai sensi del citato paragrafo 2, ai fini della tutela della vita privata o dei diritti e delle libertà fondamentali della persona;

Vista la decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. 2000/518/CE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 215 del 25 agosto 2000 e L 115 del 25 aprile 2001) con la quale si è constatato che la Svizzera garantisce un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 6 del citato art. 25 della direttiva;

Visto l'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 secondo cui il trasferimento dei dati personali all'estero può avvenire: a) qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato o, se si tratta di dati sensibili o di taluni dati di carattere giudiziario, di grado pari a quello assicurato dall'ordinamento italiano; b) oppure, qualora ricorra uno dei casi previsti nel comma 4 del medesimo articolo; c) in ogni caso, qualora sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato, prestate anche con un contratto (comma 4, lett. g));

Ritenuta la necessità di adottare una misura necessaria per l'applicazione della decisione della Commissione in conformità al citato art. 28, nelle more del completamento del recepimento della citata direttiva n. 95/46/CE;

Ritenuto che le disposizioni di rango costituzionale e le altre norme vigenti in Svizzera in materia di protezione dei dati personali, valutate dalla Commissione e anche dal Gruppo delle autorità garanti europee di cui all'art. 29 della citata direttiva, prevedono diverse garanzie per i diritti dell'interessato che in conformità al diritto comunitario vanno ritenute adeguate ai sensi del citato art. 28, comma 4, lett. g);

Rilevato che la decisione della Commissione può essere adattata alla luce dell'esperienza acquisita nel corso della sua applicazione o di innovazioni intervenute nell'ordinamento svizzero (art. 4);

Visti gli articoli 2 e 3 della decisione in tema di controlli e provvedimenti delle autorità di garanzia degli Stati membri sulla liceità e correttezza dei trasferimenti e dei trattamenti di dati anteriori ai trasferimenti medesimi, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva n. 95/46/CE sul diritto nazionale applicabile;

(*) v. par. 130 della presente Relazione per il richiamo ipertestuale alla decisione della Commissione europea

Ritenuta la necessità di assicurare ulteriore pubblicità alla predetta decisione disponendo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in allegato alla presente autorizzazione;

Vista la documentazione d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) autorizza i trasferimenti di dati personali dal territorio dello Stato verso la Svizzera, in conformità a quanto previsto alla decisione della Commissione europea del 26 luglio 2000, n. 2000/518/CE;

2) si riserva, in conformità alla normativa comunitaria, alla legge n. 675/1996 e agli artt. 2 e 3 della decisione della Commissione, di svolgere i necessari controlli sulla liceità e correttezza dei trasferimenti di dati e delle operazioni di trattamento anteriori ai trasferimenti medesimi; e di adottare eventuali provvedimenti di blocco o di divieto di trasferimento;

3) dispone la trasmissione del presente provvedimento e dell'allegata decisione della Commissione all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 17 ottobre 2001

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL RELATORE

Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

105

Provvedimento del 7 marzo 2001 - Partiti e movimenti politici - Un 'decalogò per l'utilizzazione di dati da parte di partiti e movimenti politici nella propaganda elettorale**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTE le numerose note pervenute in merito alla conformità alle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 di alcune iniziative di propaganda politica ed elettorale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO

In relazione allo svolgimento di consultazioni elettorali e referendarie sono pervenute a questa Autorità, sia da parte di formazioni politiche, sia di singoli cittadini, numerose segnalazioni e richieste di parere in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali utilizzati per la propaganda elettorale o per la presentazione di liste e candidature o per la sottoscrizione di richieste di referendum.

Su alcune questioni il Garante si è già pronunciato fin dal primo periodo della propria attività con alcune decisioni (consultabili sul sito internet dell'Autorità www.garanteprivacy.it e sul bollettino "Cittadini e società dell'informazione"), riassunte nelle relazioni annuali presentate al Parlamento e al Governo.

Con il presente provvedimento, al fine di tracciare linee-guida per i titolari del trattamento e per tutti gli interessati sono richiamati in un quadro organico i principi che regolano la protezione dei dati personali nella materia elettorale, quali risultano dalla legge n. 675/1996 e dai successivi decreti legislativi che hanno integrato quest'ultima.

1. Possibilità di utilizzare i dati personali ricavati da registri o elenchi "pubblici".

In base agli artt. 12, comma 1, lettera c), e 20, comma 1, lettera b), della legge n. 675 è possibile trattare e divulgare, anche senza il consenso degli interessati, dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Tale particolare categoria comprende registri, elenchi, atti o documenti "pubblici" (in quanto formati o tenuti da uno o più soggetti pubblici) e da tutti accessibili, nonché analoghi registri, elenchi, atti o documenti eventualmente formati da privati, ma sottoposti ad un regime giuridico di piena conoscibilità da parte di chiunque (come l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale per la rete fissa).

Fra le predette categorie vi rientrano gli elenchi degli iscritti a vari albi e collegi professionali (vedi sul punto i provvedimenti del Garante del 30 giugno 1997 e del 20 aprile 1998), i dati contenuti in taluni registri detenuti dalle camere di commercio e, soprattutto, le liste elettorali (che chiunque, come precisato dall'art. 51 del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, può visionare ed ottenere in copia presso i competenti uffici comunali), queste

ultime più comunemente usate per attività di propaganda elettorale, unitamente ai dati ricavati dagli elenchi telefonici.

L'insieme dei nominativi presenti nelle liste elettorali può anzi integrare una base di dati ampia riferita alla popolazione adulta, da cui è possibile ricavare un insieme di informazioni (quale cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, professione e titolo di studio). La lecita acquisizione dei dati contenuti in tali liste spiega pertanto come molti cittadini il cui nominativo non compare, ad esempio, nell'elenco telefonico per la rete fissa abbiano potuto ricevere messaggi e sollecitazioni elettorali presso l'indirizzo risultante dalle liste.

2. Utilizzazione di altri tipi di dati personali.

Le categorie di dati prima richiamate riguardano un insieme di informazioni predeterminato per legge e quindi facilmente riscontrabile. Qualora pertanto un cittadino riceva messaggi pubblicitari e di propaganda da parte di un soggetto politico, in favore del quale non abbia manifestato uno specifico consenso al trattamento delle informazioni che lo riguardano, e queste ultime non corrispondano ai dati effettivamente presenti negli elenchi predetti, tale circostanza può essere significativa di una raccolta illecita o non corretta dei dati. In questi casi è possibile inviare una circostanziata segnalazione al Garante cui spetta il potere di svolgere accertamenti anche attraverso il proprio servizio ispettivo.

3. L'informativa all'interessato: obblighi ed esoneri.

Il trattamento dei dati estratti dalle liste elettorali o da altri elenchi pubblici deve avvenire nel rispetto delle disposizioni della legge n. 675. Per quanto riguarda l'informativa agli interessati, il Garante ha disposto di recente un parziale esonero fino al 30 giugno 2001 in favore di partiti e movimenti politici, comitati promotori e sostenitori di liste e di candidati che utilizzino dati estratti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque senza però contattare gli interessati, o qualora inviino semplice materiale di propaganda diverso da lettere articolate o messaggi di posta elettronica che non permetta l'inserimento dell'informativa (provvedimento del 7 febbraio 2001, in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, pag. 65).

Fuori di questi casi, ciascun partito politico, comitato elettorale, ecc. deve fornire la prevista informativa ai singoli cittadini interessati almeno in occasione dell'invio del primo messaggio pubblicitario o propagandistico. In tale informativa, che può essere redatta anche con formule sintetiche e con stile colloquiale, deve essere indicata, tra l'altro, con chiarezza, la denominazione e l'indirizzo del titolare o del responsabile del trattamento, onde permettere all'interessato di individuare il destinatario delle richieste ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675 volte ad opporsi all'ulteriore invio di materiale o ad ottenere, a seconda dei casi, l'aggiornamento, la correzione, l'integrazione o la cancellazione dei dati.

Tali richieste comportano poi un dovere per i titolari del trattamento di darvi riscontro ed obbligano, nel caso di opposizione dell'interessato all'ulteriore invio di materiale, a non recapitare più a tale soggetto altri messaggi, anche in occasione di successive campagne elettorali. Infine, qualora un titolare di trattamento non fornisca un idoneo riscontro ad una richiesta di esercizio dei diritti di cui al predetto art. 13, l'interessato, in ordine a tale istanza, ha diritto di presentare ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675 rivolgendosi al giudice ordinario o, in via alternativa, direttamente a questa Autorità.

4. Casi nei quali è necessario acquisire il consenso dell'interessato.

L'utilizzazione di altri tipi di dati non estratti da atti, documenti, elenchi o registri pubblici (da intendersi nel senso sopra precisato) può essere effettuato solo in presenza del consenso espresso del soggetto interessato, manifestato (in forma scritta se si tratta di dati sensibili) in relazione ad una informativa nella quale la finalità dell'utilizzo a fini di comunicazione politica o di propaganda elettorale dei dati dell'interessato deve essere posta chiaramente in evidenza. La necessità del consenso si impone altresì nell'ipotesi in cui determinati dati personali siano stati conoscibili semplicemente su un piano di fatto, anche momentaneamente e da parte di una pluralità di soggetti, come nel caso di indirizzi di posta elettronica ricavati da pagine web o nell'ambito di forum o *newsgroup* in rete (come precisato dal Garante nel già citato provvedimento dell'11 gennaio 2001).

5. Dati "sensibili".

La raccolta e l'utilizzazione da parte di partiti o associazioni politiche di dati relativi ad iscritti alle loro stesse organizzazioni, nonché di partecipanti ad iniziative politiche in occasione delle quali siano stati raccolti dati sui partecipanti, oppure di dati acquisiti in occasione della sottoscrizione di petizioni, proposte di legge, manifesti o richieste di referendum, comporta un trattamento di dati personali sensibili (ai sensi dell'art. 22, comma 1, della citata legge) e richiede l'espressione da parte dell'interessato di un consenso scritto. Per gli aderenti a partiti ed associazioni politiche questo viene in genere espresso con l'atto di adesione al partito stesso (vedi in proposito il comunicato stampa del Garante del 16 ottobre 1997 in "Cittadini e società dell'informazione", n. 2, pag. 82). In assenza di questo consenso o per dati acquisiti in altre occasioni politiche, occorre che l'informativa evidenzi con chiarezza, oltre all'indicazione delle principali finalità ed ai trattamenti ad esse specificamente connessi, un utilizzo più ampio di tali dati (ad esempio comunicazione degli stessi ai comitati elettorali di candidati delle medesime formazioni politiche). Qualora si intenda ipotizzare la possibile comunicazione di tali dati anche ad altri soggetti (organizzazioni di simpatizzanti, enti, associazioni, società e persone fisiche non direttamente connesse all'attività del titolare del trattamento...) tale possibilità (indipendente ed ulteriore rispetto alle ragioni precipue della raccolta dei dati) deve essere associata all'espressione di un consenso, specifico e distinto da quello previsto per il trattamento principale.

6. Obblighi in caso di uso di dati di aderenti a organizzazioni diverse da quelle politiche.

L'utilizzazione a fini di propaganda elettorale di dati relativi agli iscritti ad associazioni sindacali, professionali, sportive e di categoria che non abbiano un'espressa connotazione politico-partitica, è possibile qualora venga espressamente prevista nell'informativa resa agli iscritti al momento dell'adesione o del rinnovo della stessa (e qualora gli organi dirigenti dell'associazione decidano, con loro autonoma determinazione, di prevedere una tale possibilità). È pertanto illegittima la prassi, riscontrata in alcuni casi segnalati a questa Autorità, di utilizzare gli indirizzi associativi per iniziative di propaganda elettorale a favore di dirigenti o ex dirigenti di associazioni o addirittura di soggetti estranei alle stesse, candidarsi successivamente ad elezioni politiche o amministrative. (v. provvedimenti del Garante del 5 ottobre 1999 e del 9 ottobre 2000).

7. Utilizzazione di dati personali acquisiti in ragione dell'esercizio di un mandato politico o amministrativo.

I titolari di determinate cariche elettive, politiche o amministrative, nell'esercizio del loro mandato e sulla base di specifiche disposizioni volte a favorire il pieno esercizio del mandato elettorale medesimo (es. art. 31 legge n. 142 del 1990, ecc.), possono legittimamente venire a conoscenza di numerosi dati personali. I dati in tal modo acquisiti devono essere però utilizzati esclusivamente per le finalità pertinenti all'esercizio del mandato (presentazione di interrogazioni, svolgimento di attività di controllo e di denuncia nelle competenti sedi istituzionali, ecc.). Non è pertanto legittimo utilizzare gli stessi dati per finalità non pertinenti quale l'attività di propaganda elettorale (vedi parere del 20 maggio 1998 in Bollettino ufficiale del Garante "Cittadini e società dell'informazione", n. 4, pag. 7 ss.).

8. Dati personali trattati da scrutatori e rappresentanti di lista: limiti e doveri.

In materia elettorale e in particolare in occasione di consultazioni elettorali, di referendum e di verifica della loro regolarità, è possibile, in conformità alla legge, la raccolta di alcuni dati sensibili. Ciò è considerato lecito anche dall'art. 8 del d.lg. 11 maggio 1999 n. 135, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici, che espressamente colloca tale attività tra quelle di rilevante interesse pubblico che giustificano il trattamento. In questo quadro particolari cautele in tema di riservatezza devono essere osservate da scrutatori e rappresentanti di lista che, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro affidati o riconosciuti dalla legge, vengano a conoscenza di dati personali anche di natura sensibile. La funzione svolta da tali soggetti è collegata al corretto svolgimento delle operazioni elettorali. I dati di cui i medesimi soggetti vengano a conoscenza per effetto delle funzioni svolte (quali quelli relativi alla partecipazione o meno al voto dei cittadini votanti presso una determinata sezione elettorale) devono essere trattati con ogni opportuna cautela anche a tutela del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. Ciò, tanto più, in quelle ipotesi (quali referendum abrogativi o votazioni di ballottaggio) nelle quali la partecipazione o la mancata partecipazione al voto può evidenziare di per sé anche una particolare opzione politica dell'elettore. È illegittima la compilazione da parte degli stessi soggetti, per un successivo utilizzo a fini politici da parte della stessa persona o della formazione politica

di riferimento, di elenchi di persone astenutesi dalla partecipazione al voto (ad esempio, allo scopo di sollecitare le stesse rispetto a futuri appuntamenti elettorali). Tenendo presente anche che l'elenco degli elettori astenutisi nelle elezioni per la Camera dei Deputati a suo tempo previsto dall'art. 115 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (in base al quale tale elenco formato dal sindaco era esposto per un mese nell'albo comunale) non è più previsto e che il citato art. 115 è stato abrogato dall'art. 3 del d.lg. 20 dicembre 1993, n. 534.

9. Adozione di misure di sicurezza ed altri adempimenti.

Ciascun partito, movimento o comitato elettorale, anche se esonerato dall'obbligo della notificazione del trattamento di cui all'art. 7, comma 5 *ter*, lettera l), della legge n. 675, è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui agli artt. 8 e 19 della medesima legge in ordine all'individuazione e alla nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento, ad adottare le misure minime di sicurezza di cui al d.P.R. n. 318 del 1999 con riferimento ai trattamenti di dati cartacei e automatizzati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

segnala a tutti i titolari del trattamento interessati, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera c), della legge n. 675 del 1996 la necessità di conformare il trattamento dei dati ai principi della medesima legge n. 675 richiamati nel presente provvedimento.

Roma, 7 marzo 2001

IL PRESIDENTE
Santaniello

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

106

Provvedimento in materia di codici di deontologia e di buona condotta - 10 aprile 2002**IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 31, comma 1, lettera h), della citata legge n. 675/1996, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

Visto il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467, recante disposizioni integrative e correttive della normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 127, e in particolare l'art. 20, comma 1, il quale prevede che il Garante, al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali deve promuovere entro il 30 giugno 2002 la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali nei settori indicati al comma 2 del medesimo articolo, tenendo conto della specificità dei trattamenti nei diversi ambiti, nonché dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa indicate nell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 676/1996;

Considerato che il citato comma 2 dell'art. 20 del d.lg. n. 467/2001 prevede la sottoscrizione di codici riguardanti il trattamento di dati personali:

- a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica (con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della legge n. 675/1996, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato);
- b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro (prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili);
- c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva (prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni);
- d) svolto a fini di informazione commerciale (prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della legge n. 675/1996, modalità semplificate per l'informativa all'interes-

sato e idonei meccanismi per favorire la qualità e l'esattezza dei dati raccolti e comunicati);

e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati (individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato);

f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici (anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (91) 10 in relazione all'articolo 9 della legge n. 675/1996);

g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini (prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 675/1996);

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.lg. n. 467/2001, il rispetto delle disposizioni contenute nei codici deontologici sopra indicati costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lg. n. 467/2001, i codici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127;

Considerata la necessità di adempiere alle predette disposizioni di legge osservando il principio di rappresentatività nell'ambito delle categorie coinvolte e di acquisire maggiori elementi di valutazione dai diversi soggetti potenzialmente interessati alla sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori;

Ritenuta l'opportunità di conferire la massima pubblicità all'iniziativa del Garante e al procedimento per la sottoscrizione dei predetti codici di deontologia e di buona condotta anche attraverso la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva, adottate dagli Stati membri;

Considerata la necessità che i codici su base nazionale siano adottati tenendo conto degli eventuali progetti di codici di condotta comunitari;

Riservata l'iniziativa di promuovere ulteriori codici di deontologia e di buona condotta in altri settori di rilevante interesse generale;

Visti gli atti d'ufficio e le richieste di soggetti pubblici e privati sinora pervenute;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

Relatore il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1. promuove la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità ed ai criteri indicati dal citato art. 20 e richiamati in premessa, nei settori di seguito indicati:

- a) trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica;
- b) trattamenti di dati personali necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro;
- c) trattamenti di dati personali effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
- d) trattamenti di dati personali svolti a fini di informazione commerciale;
- e) trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati;
- f) trattamenti di dati personali provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici;
- g) trattamenti di dati personali effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini;

2. invita tutti i soggetti pubblici e privati aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività di cui all'art. 31, comma 1, lettera h), della legge n. 675/1996, a darne comunicazione a questa Autorità entro il 31 maggio 2002 al seguente indirizzo: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio 121 - 00186 Roma - fax 06/69677715 - *e-mail*: codici@garanteprivacy.it;

3. riserva ad altri provvedimenti la verifica della conformità alle leggi e ai regolamenti dei progetti di codici, l'esame di eventuali osservazioni, nonché le iniziative necessarie ai sensi del citato art. 31, comma 1, lettera h), per garantirne la diffusione e il rispetto.

Roma, 10 aprile 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Commissione europea

107**Decisione della Commissione del 15 giugno 2001
relativa alle clausole contrattuali tipo per il
trasferimento di dati a carattere personale verso
Paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE (*)****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 95/46/CE, gli Stati membri devono assicurarsi che un trasferimento di dati a carattere personale verso un paese terzo possa avere luogo soltanto se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di protezione dei dati e se la legislazione degli Stati membri attuativa delle altre disposizioni della direttiva viene rispettata prima del trasferimento.

(2) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE prevede tuttavia che gli Stati membri possano autorizzare, nel rispetto di determinate garanzie, un trasferimento o una serie di trasferimenti di dati personali verso paesi terzi che non assicurino un livello adeguato di protezione dei dati. Dette garanzie possono in particolare essere fornite dalla previsione di appropriate clausole contrattuali.

(3) A norma della direttiva 95/46/CE, il livello di protezione dei dati deve essere valutato alla luce di tutte le circostanze relative all'operazione o serie di operazioni di trasferimento di dati. Il gruppo di lavoro sulla protezione degli individui per quanto riguarda il trattamento dei dati personali costituito ai sensi della direttiva ⁽²⁾ ha elaborato una serie di linee direttrici per l'effettuazione di questa valutazione ⁽³⁾.

(4) L'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, che consente una certa flessibilità nei riguardi di organizzazioni che debbano trasferire dati personali in paesi terzi, nonché l'articolo 26, paragrafo 4, che prevede clausole contrattuali tipo, costituiscono elementi essenziali per il mantenimento del necessario flusso di dati personali fra la Comunità europea e i paesi terzi, senza creare inutili oneri per gli operatori economici. Tali disposizioni rivestono particolare importanza in quanto è probabile che la Commissione, a breve o anche a medio termine, constati l'adeguatezza del livello di protezione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, soltanto per un numero limitato di paesi.

(5) Le clausole contrattuali tipo costituiscono soltanto una delle possibilità previste dalla direttiva 95/46/CE per la liceità dei trasferimenti di dati personali in paesi terzi, oltre a quanto previsto agli articoli

(*) notificata con il numero C(2001)1539 - testo rilevante ai fini del SEE - 2001/497/CE

(1) GU L 281 del 23.11.1995, pag.31.

(2) Indirizzo Internet del gruppo di lavoro: http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/index.htm

(3) WP 4 (5020/97): «Primi orientamenti sui trasferimenti di dati personali verso paesi terzi — possibili modalità di verifica dell'adeguatezza», documento di discussione approvato dal gruppo di lavoro il 26 giugno 1997.

WP 7 (5057/97): «Valutazione dell'autoregolamentazione dell'industria: quando reca un contributo significativo al livello di protezione dei dati in un paese terzo?», documento di lavoro: approvato dal gruppo di lavoro il 14 gennaio 1998.

WP 9 (5005/98): «Pareri preliminari sull'impiego delle clausole contrattuali nel contesto dei trasferimenti di dati personali a paesi terzi», documento di lavoro: approvato dal gruppo di lavoro il 22 aprile 1998.

WP12: «Trasferimenti di dati personali a paesi terzi: applicazione degli articoli 25 e 26 della direttiva UE per la protezione dei dati», documento di lavoro: approvato dal gruppo di lavoro il 24 luglio 1998, disponibile sul sito Internet «europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp12/en» della Commissione europea.

25 e 26, paragrafi 1 e 2. Sarà più agevole per le organizzazioni trasferire i dati in paesi terzi incorporando tali clausole nei contratti. Le clausole contrattuali tipo riguardano soltanto la protezione dei dati. Gli esportatori e importatori dei dati sono liberi di inserire altre clausole a carattere commerciale ritenute pertinenti ai fini del contratto, ad esempio in materia di assistenza reciproca in caso di controversie con le persone interessate dai dati o con un'autorità di controllo, purché esse non siano incompatibili con le clausole tipo.

(6) La presente decisione deve applicarsi fatte salve le eventuali autorizzazioni concesse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 26, paragrafo 2. La presente decisione ha esclusivamente l'effetto di vietare che gli Stati membri rifiutino di riconoscere come adeguate garanzie le clausole contrattuali in essa contenute, e non produce alcun effetto su clausole contrattuali diverse.

(7) La presente decisione si limita a prevedere che le clausole di cui all'allegato possono essere utilizzate da un responsabile del trattamento con sede nella Comunità europea come garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE. Il trasferimento di dati personali in paesi terzi costituisce un'operazione di trattamento in uno Stato membro la cui legittimità è soggetta alla legislazione nazionale. Le autorità di controllo in materia di protezione dei dati degli Stati membri, nell'esercizio di funzioni e poteri loro attribuiti ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE, restano competenti per determinare se l'esportatore dei dati ha rispettato la legislazione nazionale che recepisce le disposizioni della direttiva 95/46/CE, ed in particolare eventuali norme specifiche per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni a norma della direttiva.

(8) L'ambito di applicazione della presente decisione non si estende al trasferimento di dati personali, operato da responsabili del trattamento aventi sede nella Comunità a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici. Detti trasferimenti non richiedono le stesse garanzie in quanto l'incaricato del trattamento agisce esclusivamente per conto del responsabile del trattamento. La Commissione intende provvedere in ordine a questo genere di trattamenti con una successiva decisione.

(9) È opportuno stabilire le informazioni minime che le parti devono specificare nel contratto relativo al trasferimento. Gli Stati membri devono mantenere il potere di specificare le informazioni che le parti sono tenute a fornire. L'applicazione della presente decisione sarà rivista alla luce dell'esperienza acquisita.

(10) La Commissione potrà inoltre considerare in futuro se altre clausole tipo presentate da organizzazioni commerciali o altre parti interessate offrano garanzie adeguate ai sensi della direttiva 95/46/CE.

(11) Le parti devono essere libere di convenire le prescrizioni alle quali deve conformarsi l'importatore dei dati ai fini dell'effettiva protezione degli stessi, ma determinati principi di protezione devono essere applicati in qualunque circostanza.

(12) I dati devono essere trattati e successivamente utilizzati o comunicati ulteriormente soltanto per scopi determinati e non devono essere trattenuti che per il tempo strettamente necessario.

(13) Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 95/46/CE le persone interessate dai dati devono avere accesso a tutti i dati che le riguardano e se del caso diritto di rettifica, di cancellazione o di congelamento di determinati dati.

(14) L'ulteriore trasferimento di dati personali ad altro responsabile del trattamento, avente sede in un paese terzo, deve essere consentito soltanto subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, tendenti in particolare a garantire che le persone interessate dai dati siano adeguatamente informate ed abbiano la possibilità di formulare osservazioni e, in casi determinati, di negare il proprio consenso al trasferimento.

(15) Oltre a verificare se i trasferimenti in paesi terzi sono conformi alla legislazione nazionale, le autorità di controllo devono inoltre svolgere un ruolo fondamentale nel meccanismo contrattuale, al fine di garantire che i dati personali siano adeguatamente protetti dopo il trasferimento. In determinate fattispecie le autorità degli Stati membri devono avere la possibilità di proibire o sospendere un trasferimento o

serie di trasferimenti di dati basati sulle clausole contrattuali tipo, in relazione a casi eccezionali in cui si accerti che un trasferimento su base contrattuale avrebbe la probabile conseguenza di recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di adeguata tutela delle persone interessate dai dati.

(16) Deve potersi esigere l'esecuzione delle clausole contrattuali tipo non soltanto su istanza delle parti che stipulano il contratto, ma anche delle persone interessate dai dati, in particolare qualora le stesse subiscano pregiudizio in conseguenza di violazioni del contratto.

(17) Il contratto deve essere retto dalla legge dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore dei dati, che abiliti il terzo beneficiario di un contratto a ottenerne l'esecuzione. Le persone interessate dai dati devono poter essere rappresentate da associazioni o altre organizzazioni se lo desiderano e se ciò è autorizzato dalla legislazione nazionale.

(18) Per ridurre le difficoltà pratiche che le persone interessate dai dati potrebbero incontrare all'atto dell'esercizio dei loro diritti in base alle clausole contrattuali tipo, l'esportatore e l'importatore dei dati devono essere tenuti responsabili separatamente e in solido per danni derivanti da qualsiasi violazione di disposizioni soggette alla clausola del terzo beneficiario.

(19) Le persone interessate dai dati hanno diritto di azione nonché diritto al risarcimento del danno a carico dell'esportatore e dell'importatore dei dati stessi, o di entrambi, per i danni derivanti da qualsiasi atto incompatibile con gli obblighi di cui alle clausole contrattuali tipo. Entrambe le parti possono essere esonerate da tale responsabilità se dimostrano di non essere responsabili del danno.

(20) La responsabilità separatamente e in solido non si estende alle disposizioni escluse dalla clausola del terzo beneficiario, e non espone necessariamente una delle parti a responsabilità per illecito trattamento ad opera dell'altra. Benché tale reciproco indennizzo fra le parti non costituisca un requisito per l'adeguatezza della tutela delle persone interessate dai dati e le parti possano quindi eliminarlo dal contratto, esso deve essere incluso nelle clausole contrattuali tipo a fini di chiarezza e per evitare che le parti siano obbligate a concordare di volta in volta le clausole in materia di indennizzo.

(21) Qualora una disputa fra le parti e le persone interessate dai dati non possa essere risolta amichevolmente e le persone interessate invochino la clausola del terzo beneficiario, le parti convengono di riconoscere alle persone interessate dai dati la possibilità di scegliere fra la mediazione, l'arbitrato e l'azione in giudizio. La misura in cui le persone interessate dai dati potranno effettivamente esercitare tale scelta dipenderà dalla disponibilità di sistemi attendibili e riconosciuti di mediazione e di arbitrato. La mediazione ad opera delle autorità di controllo degli Stati membri deve costituire un'alternativa nel caso in cui esse la forniscano.

(22) Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha emesso un parere sul livello di protezione raggiunto in base alle clausole contrattuali tipo allegate alla presente decisione che è stato preso in considerazione per la stesura della stessa ⁽⁴⁾.

(23) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito in virtù dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato della presente decisione costituiscono garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, nonché per l'esercizio dei diritti connessi a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.

(4) Parere n.1/2001 adottato dal gruppo di lavoro in data 26.1.2001 (DG MARKT 5102/00 WP 38), disponibile sul sito «Europa» della Commissione europea.

Articolo 2

La presente decisione concerne esclusivamente l'adeguatezza della tutela assicurata dalle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali di cui all'allegato. Essa si applica fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione di altre disposizioni della direttiva 95/46/CE relative al trattamento dei dati personali negli Stati membri.

La presente decisione non si applica al trasferimento di dati personali operato da responsabili del trattamento, aventi sede nella Comunità, a destinatari aventi sede al di fuori della Comunità, che costituiscano meri incaricati di trattamenti tecnici.

Articolo 3

Ai fini della presente decisione:

- a) si applicano le definizioni della direttiva 95/46/CE;
- b) per «categorie particolari di dati» si intendono i dati di cui all'articolo 8 di detta direttiva;
- c) per «autorità di controllo» si intende l'autorità di cui all'articolo 28 di detta direttiva;
- d) per «esportatore di dati» si intende il responsabile del trattamento che trasferisce dati personali;
- e) per «importatore di dati» si intende il responsabile del trattamento che conviene di ricevere dati personali dall'esportatore di dati, a fini di ulteriore trattamento ai sensi della presente decisione.

Articolo 4

1. Fatta salva la possibilità delle competenti autorità degli Stati membri di adottare provvedimenti, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni nazionali di attuazione delle disposizioni di cui ai capi II, III, V e VI, della direttiva 95/46/CE, dette autorità possono avvalersi dei poteri loro attribuiti per proibire o sospendere flussi di dati verso paesi terzi, a fini di tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei rispettivi dati personali, qualora:

- a) sia accertato che la legislazione cui è sottoposto l'importatore dei dati lo obbliga a deroghe dai pertinenti principi di protezione dei dati che eccedano quelle ritenute necessarie in una società democratica ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE, e che tali deroghe siano probabilmente destinate a recare sostanziale pregiudizio alle garanzie di cui alle clausole contrattuali tipo; oppure
- b) un'autorità competente abbia accertato che l'importatore dei dati non ha rispettato le clausole contrattuali; oppure
- c) sia sostanzialmente probabile che le clausole contrattuali tipo di cui all'allegato non siano o non saranno rispettate, e che la prosecuzione del trasferimento comporterebbe un rischio imminente di grave pregiudizio alle persone interessate dai dati.

2. Il divieto o la sospensione cessano non appena vengono meno le ragioni che li hanno imposti.

3. Quando uno Stato membro prende provvedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informa la Commissione, che trasmette le informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

La Commissione valuta il funzionamento della presente decisione sulla base delle informazioni disponibili tre anni dopo la notifica della stessa agli Stati membri, e riferisce in merito alle eventuali risultanze al comitato istituito ai sensi dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, ivi compreso qualsiasi elemento suscettibile di interessare la valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione nonché qualsiasi elemento tale da indicare che la presente deci-

sione viene applicata in maniera discriminatoria.

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 3 settembre 2001.

Articolo 7

La presente decisione è indirizzata agli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2001.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO**Clausole contrattuali tipo**

A norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE per il trasferimento di dati personali a paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione

Nome dell'organizzazione che esporta dati:

Indirizzo:

Tel..... Fax..... E-mail:.....

Altre informazioni identificative:.....
(«l'esportatore dei dati»)

e

Nome dell'organizzazione che importa dati:

Indirizzo:.....

Tel..... Fax..... E-mail:.....

Altre informazioni identificative:

(«l'importatore dei dati»)

HANNO CONVENUTO le seguenti clausole contrattuali (le «clausole») al fine di addurre salvaguardie adeguate per quanto riguarda la protezione della riservatezza nonché delle libertà e dei diritti fondamentali degli individui per il trasferimento dall'esportatore all'importatore dei dati personali specificati nell'appendice 1.

Clausola 1**Definizioni**

Ai fini delle clausole:

a) «dati personali», «categorie particolari di dati», «trattamento», «responsabile del trattamento», «incaricato del trattamento», «persona interessata» e «autorità di controllo» hanno la stessa accezione di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati («la direttiva»);

b) «l'esportatore dei dati» è il responsabile del trattamento che trasferisce i dati personali;

c) «l'importatore dei dati» è il responsabile del trattamento che accetta di ricevere dati personali dall'esportatore per ulteriore trattamento in conformità alle presenti clausole, e che non è soggetto ad un sistema vigente in un paese terzo per assicurare un'adeguata protezione.

Clausola 2**Particolari del trasferimento**

I particolari del trasferimento, e in particolare le categorie di dati personali ed i fini a cui vengono trasferite, sono specificati nell'appendice 1 che costituisce parte integrante delle presenti clausole.

Clausola 3**Clausola del terzo beneficiario**

Le persone interessate dai dati possono chiedere l'esecuzione della presente clausola nonché della clausola 4, lettere b), c) e d), della clausola 5, lettere a), b), c), ed e), della clausola 6, paragrafi 1 e 2, nonché delle clausole 7, 9 e 11, in qualità di terzi beneficiari. Le parti non si oppongono a che le persone interessate dai dati siano rappresentate da un'associazione o da altre organizzazioni se lo desiderano, e se ciò è autorizzato dalla legislazione nazionale.

Clausola 4**Obblighi dell'esportatore dei dati**

L'esportatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

- a) il trattamento dei dati personali, compreso il loro trasferimento, viene effettuato, e continua ad essere effettuato fino al momento del trasferimento stesso, in conformità a tutte le pertinenti disposizioni (e viene notificato, se del caso, alle autorità competenti) dello Stato membro in cui ha sede l'esportatore, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in tale Stato;
- b) qualora il trasferimento riguardi speciali categorie di dati, le persone interessate vengono informate che i dati che li riguardano potrebbero essere trasmessi ad un paese terzo che non fornisce una protezione adeguata, al più tardi all'atto del trasferimento;
- c) mette a disposizione, a richiesta delle persone interessate, copia delle presenti clausole; e
- d) risponde entro un termine ragionevole e nella misura del possibile ad eventuali richieste delle autorità di controllo per quanto riguarda il trattamento dei dati personali in questione da parte dell'importatore dei dati, nonché a qualsiasi richiesta delle persone interessate per quanto riguarda il trattamento dei relativi dati da parte dell'importatore degli stessi.

Clausola 5**Obblighi dell'importatore dei dati**

L'importatore dei dati s'impegna e garantisce quanto segue:

- a) di non aver ragione di ritenere che la legge applicabile nel suo caso gli impedisca di adempiere agli obblighi di cui al contratto. Qualora la suddetta legge venisse modificata in termini tali da essere probabilmente destinata ad esercitare un sostanziale effetto avverso alle garanzie di cui alle clausole, l'importatore dei dati notifica la variazione all'esportatore dei dati e all'autorità di controllo del paese in cui ha sede l'esportatore. In tal caso l'esportatore dei dati ha diritto di sospendere il trasferimento e/o di rescindere il contratto;
- b) a trattare i dati personali conformemente ai principi obbligatori di tutela dei dati di cui all'appendice 2, oppure, su esplicito consenso delle parti espresso barrando le caselle che seguono e fatto salvo il rispetto dei principi obbligatori di protezione dei dati di cui all'appendice 3, a trattare i dati sotto ogni punto di vista rispettando:
 - le pertinenti disposizioni di diritto nazionale per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, e in particolare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, applicabili a un responsabile del trattamento nel paese in cui ha sede l'esportatore dei dati, oppure,
 - le pertinenti disposizioni di cui a decisioni della Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, accertanti che un paese terzo fornisce adeguata protezione soltanto in